

SEKT. n. 16/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE n. 1/2024  
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE n. 2/2024

R.G.n. 62/2023 – Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2023;

esaminato il ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 12.05.2023 da Termine Saverio (C.F. TRMSVR78A11B619D) e Frontino Maria (C.F. FRNMRA79H44B619I) nell'ambito del procedimento unitario n. 62/2023 P.U.;

visti gli artt. 67 ss. del CCII;

dato atto del decreto ex art. 70 CCII del 24.05.2023, a mezzo del quale, su istanza dei ricorrenti, era disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi nonché accordate le ulteriori misure protettive di cui al co. 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 291/2020 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale in intestazione; letta la relazione del 12/05/2023 (e quella integrativa dell'08/06/2023) dell'OCC dott.ssa Susanna Sorrenti, completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente il parere favorevole circa la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67 e 69 CCII per l'accesso dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano;

rilevato che in data 21/11/2023 l'OCC depositava comunicazione ai creditori ex art. 70 CCII, ove dava atto di aver provveduto in data 22/09/2023 alle comunicazioni di rito ai creditori e che nel termine dei 20 giorni successivi erano giunte le osservazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate e Organa Spa;

esaminate gli atti nonché le osservazioni di Agenzie delle Entrate (prive di contestazioni) e di Organa Spa (di parere favorevole all'omologa), ha emesso la seguente

#### SENTENZA

Gli odierni ricorrenti instano per l'omologa di un unico piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 66.67 CCII, essendo gli stessi conviventi ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII.

Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento i ricorrenti hanno esposto:

- di essere consumatori;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, co. 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del CCII;
- che le cause della crisi si sono consolidate nel corso degli anni tra il 2016 e il 2019, quando l'unico reddito disponibile era quello del Termine, il quale in tale periodo svolgeva esclusivamente l'attività di coltivatore agricolo in proprio, attraverso la conduzione in comodato di una parte dei terreni paterni. In quegli anni l'esiguità e scarsa qualità del raccolto, a causa delle intemperie occorse determinava l'abbattimento delle vendite, come si evince dalle dichiarazioni Iva dei suddetti anni; ciò



determinava lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (così, relazione OCC). In dettaglio, secondo quanto accertato dall'OCC, l'esposizione debitoria dei coniugi risulta così composta:

**A) TERMINE SAVERIO:**

- 1) €58.303,48, pari al 50% del credito totale di €116.606,97 (attesa l'origine comune del debito tra i coniugi), nei confronti di Organa Spv Srl (incaricata da Intrum Italy, cessionario di Intesa San Paolo per mutuo N. 0600051394779), quale creditore ipotecario;
- 2) €5.563,00, nei confronti di MB Solutions (ex La Scala Service, cessionario di Intesa San Paolo - C/C 9501/0041), quale creditore chirografario;
- 3) €1.303,90, nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale creditore privilegiato;
- 4) €721,00, nei confronti del Comune di San Ferdinando, quale creditore privilegiato;
- 5) €1.595,59, nei confronti della Regione Puglia, quale creditore privilegiato;

la situazione debitoria di Termine Saverio è pari ad €67.486,97, cui si aggiungono i crediti prededucibili derivanti dalle spese per dell'OCC pari a €1.588,10, proporzionate all'entità dei debiti ascritti al Termine Saverio, oltre oneri fiscali, e dei compensi dei professionisti relativi alla presente procedura pari ad €975,00, pari al 50% del credito totale di €1.950,00 (attesa l'origine comune del debito tra i coniugi), per un totale complessivo di €70.050,07;

**B) FRONTINO MARIA:**

- 1) €58.303,48, pari al 50% del credito totale di €116.606,97 (attesa l'origine comune del debito tra i coniugi), nei confronti di Organa Spv Srl (Incaricata da Intrum Italy, cessionario di Intesa San Paolo per mutuo N. 0600051394779), quale creditore ipotecario;

La situazione debitoria di Frontino Maria è pari ad €58.303,48, cui si aggiungono i crediti prededucibili derivanti dalle spese per dell'OCC pari a €1.381,90, proporzionate all'entità dei debiti ascritti alla Frontino Maria, oltre oneri fiscali, e dei compensi dei professionisti relativi alla presente procedura pari ad €975,00, pari al 50% del credito totale di €1.950,00 (attesa l'origine comune del debito tra i coniugi), per un totale complessivo di €60.660,38.

I ricorrenti hanno allegato la relazione particolareggiata dell'OCC e rappresentato la seguente situazione reddituale:

**A) TERMINE SAVERIO:**

- 1) €16.710,00, situazione reddituale (2022);
- 2) €2.300,00, patrimonio mobiliare costituito da autovettura Fiat Spa, targata [REDACTED], immatricolata nel 2005 ed acquistata il 27/08/2020 e autovettura KIA targata [REDACTED], immatricolata nel 2010 ed acquistata nel 2021;
- 3) €20.000,00, patrimonio immobiliare rinveniente dalla quota pari al 50% dell'unità immobiliare, adibita ad abitazione familiare, sita in San Ferdinando di Puglia (BAT), alla via Ginevra n 54, censita al Catasto al Foglio 9, particella [REDACTED], sub 1, cat. A/4, c. [REDACTED] vani [REDACTED] RC [REDACTED].

**B) FRONTINO MARIA:**

- 1) €4.800,00, situazione reddituale (2022);
- 2) €20.000,00, patrimonio immobiliare rinveniente da quota pari al 50% dell'unità immobiliare, adibita ad abitazione familiare, sita in San Ferdinando di Puglia (BAT), alla via Ginevra n 54, censita al Catasto al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED], sub 1, cat. [REDACTED] c. [REDACTED] vani [REDACTED] RC [REDACTED].



Alla stregua dell'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa i requisiti di cui agli artt. 69 e ss. CCII; in dettaglio, dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge che i ricorrenti:

- sono qualificabili “consumatori” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e, CCII;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, co. 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli artt. 82 CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

L'art. 69, co. 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Orbene, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da colpa grave.

Sulla scorta delle allegazioni in ricorso e dalla relazione dell'OCC, lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti si è consolidato nel corso degli anni 2016-2019, quando l'unico reddito disponibile era quello conseguito dal Termine, il quale svolgeva esclusivamente l'attività di coltivatore agricolo in proprio, attraverso la conduzione in comodato di parte dei terreni paterni. In quegli anni la resa del raccolto era esigua, a causa delle intemperie occorse prima del raccolto, circostanza che inficiava le caratteristiche organolettiche del prodotto, rendendolo in parte invendibile, con la conseguenza dell'abbattimento delle vendite, come si evince dalle dichiarazioni Iva dei suddetti anni. Nell'anno 2008 l'esposizione debitoria era rappresentata solo dal mutuo immobiliare, con un impegno mensile di circa €.517,00, a fronte di un reddito capace di assolvere tale onere fino al 2017; nel 2017 i due debitori e la loro famiglia subivano i riflessi negativi dei mancati raccolti stagionali, evento che appare imprevedibile e non arginabile; tale circostanza induceva il Termine a rivolgersi al ceto bancario per affrontare i disagi dell'illiquidità finanziaria.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni e con il ricorso a finanziamenti che consentivano, in parte, di saldare i pregressi debiti e, in parte, di soddisfare le esigenze familiari, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve



Le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti, tenuto conto del nucleo familiare composto dagli stessi, quali coniugi, e da due figli, ammontano a €1.200,00, così congruamente valutate anche dall'OCC.

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede:

- 1) il pagamento del credito in prededuzione dell'OCC, Dott.ssa Susanna Sorrenti, nella misura del 100% per la somma di €2.970,00, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo all'omologa del piano, con le seguenti modalità: n. 10 rate mensili di €297,00;
- 2) il pagamento del credito in privilegio dell'avv. Ferrante Francesco nella misura del 30% per la somma di €1.950,00, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, con le seguenti modalità: n. 40 rate mensili di €48,75;
- 3) il pagamento del creditore privilegiato/ipotecario Organa Spv nella misura del 30% per la somma di €34.982,00, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, con le seguenti modalità: n. 132 rate mensili di €265,00;
- 4) il pagamento del creditore chirografario MB Solutions nella misura del 30% per la somma di €1.669,00, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, con le seguenti modalità: n. 84 rate mensili di €19,87;
- 5) il pagamento del creditore privilegiato Comune di San Ferdinando nella misura del 30% per la somma di €216,00, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, con le seguenti modalità: n. 12 rate mensili di €18,00;
- 6) il pagamento del creditore privilegiato Regione Puglia nella misura del 30% per la somma di €479,00, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, con le seguenti modalità: n. 40 rate mensili di €11,98;
- 7) il pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella misura del 30% per la somma di €391,17, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, con le seguenti modalità: n. 40 rate mensili di €9,78.

Il piano si fonda sulla messa a disposizione della somma mensile di €350,00.

All'esito dell'udienza del 21/11/2023, ove nessuno dei creditori compariva né erano mosse contestazioni, il giudice ha riservato la causa in decisione.

Il piano proposto da Termine Saverio e Frontino Maria può essere omologato.

In punto di diritto, si osserva che al Giudice spetta accertare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, ai fini dell'omologa, ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni di convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, co. 9, CCII).

Ciò premesso, nel caso in parola non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento.



ravvisarsi colpa lieve, non avendo gli stessi fatto ricorso al credito senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, alla stregua del nuovo art. 69 CCII, la colpa lieve del debitore non funge da ostacolo all'omologa del piano; né risultano sollevate contestazione alla convenienza del piano da parte dei creditori. Alla stregua delle circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, va valorizzato il principio della seconda *chance*, che intende riabilitare i debitori e riammetterli nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, così provvede:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Termine Saverio (C.F. TRMSVR78A11B619D) e Frontino Maria (C.F. FRNMRA79H44B619I);
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) dichiara improseguibile la procedura esecutiva immobiliare n. 291/2020 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- 4) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 5) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 6) avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 7) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 8) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 9) avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Foggia, 10 febbraio 2024

Il Giudice – Antonio Lacatena

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 13/02/2024  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Elisabetta Gaia SALATTO

